COMUNE DI TORRE ANNUNZIATA PRT. N. 0029866 DEL 25-05-2026 - IN partenza

CITTÀ DI TORRE ANNUNZIATA

Struttura Extradipartimentale SUAP
Servizio Demanio Marittimo

DISCIPLINA DELLA BALNEAZIONE

ORDINANZA n. 02 del 12.05.2014

IL DIRIGENTE

VISTO il Codice della Navigazione ed il regolamento per la Navigazione Marittima;
VISTO il D.Lgs. n. 96 del 30/03/1999 artt. 40, 41 e 42, riguardante il trasferimento ai Comuni delle competenze in materia di gestione del demanio marittimo ad uso turistico-ricreativo;
VISTA la delibera di Giunta Regionale della Campania n. 395 del 28/03/06, concernente gli indirizzi operativi in materia di demanio marittimo;
VISTA la Circolare n. 120 – serie I – del 24/05/2001 del soppresso Ministero dei Trasporti e della Navigazione, relativa tra l'altro all'emissione delle ordinanze balneari;
VISTO l'art. 10 della Legge n. 88 del 16/03/2001;
VISTO l'art. 251, lett. e) L.296, del 27/12/2006 (Legge Finanziaria 2007), concernente l'obbligo per i titolari delle concessioni di consentire il libero accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione;
VISTI gli esiti delle riunioni istruttorie a carattere consultivo tenutosi presso la sede dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Torre Annunziata e con i rappresentanti dei concessionari di strutture balneari;
VISTA la Legge della Regione Campania n° 10 del 10/05/2012;
RITENUTO di disciplinare l'esercizio delle attività balneari e la balneazione lungo il litorale del Comune di Torre Annunziata;

ORDINA

Art. 1 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE.

L'esercizio della balneazione è così regolato:
1. La stagione balneare è compresa tra il 1° maggio e il 30 settembre. 15 aprile - 1 Settembre
2. Gli operatori che intendono attivare le strutture prima della data di inizio della stagione balneare, ovvero protrarne la chiusura, dovranno dare preventiva comunicazione ai competenti Uffici.
3. Qualora, per qualsiasi motivo, non fosse consentita la balneazione, le strutture rimarranno aperte per la sola elioterapia con l'obbligo di esposizione della bandiera rossa e di appositi cartelli, ben visibili, recanti la seguente dicitura "BALNEAZIONE VIETATA" (nel cartello va indicato il provvedimento che ha disposto il divieto).

Scanned with CamScanner

. Durante la stagione balneare devono funzionare, presso le strutture balneari, i servizi di salvataggio negli orari e con le modalità indicate nelle norme che seguono. Ove una struttura balneare intenda operare prima della data di inizio della stagione balneare, il servizio di salvataggio deve essere assicurato nei giorni festivi e prefestivi, mentre negli altri giorni a cura dello stabilimento dovrà essere issata una bandiera rossa ed esposto un cartello ben visibile dagli utenti (eventualmente redatto in più lingue) con la seguente dicitura "ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO".
Le prescrizioni che seguono, sono intese ad assicurare una più proficua utilizzazione delle aree demaniali marittime frequentate in genere da bagnanti. Lo scopo peraltro è di consentire la pubblica fruizione delle zone demaniali marittime in concessione, nonché i servizi ad esse connesse.

Art. 2 DIVIETO DI BALNEAZIONE

La balneazione è vietata:
- All'imboccatura del porto e nelle immediate vicinanze nonché negli ambiti portuali;
- Nelle aree in concessione ai privati per scalo ed alaggio di imbarcazioni e nei rispettivi specchi d'acqua antistanti;
- All'interno dei corridoi di atterraggio delle imbarcazioni;
- Nelle zone di mare interdette con specifiche ordinanze;
- Nelle aree in cui è interdetta la balneazione con Ordinanza sindacale per motivi igienico – sanitari.

Art. 3 PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'USO DELLE SPIAGGE.

Nell'ambito delle spiagge, stabilimenti balneari e assimilati nonché negli specchi d'acqua destinati agli usi balneari E' VIETATO:

A) Esercitare qualsiasi attività commerciale sia in forma fissa che itinerante, pubblicità, attività promozionali, organizzare giochi, manifestazioni ricreative o spettacoli pirotecnici, senza la preventiva autorizzazione amministrativa;
B) Transitare e sostare con veicoli di qualsiasi genere sull'arenile, fatta eccezione per quelli adibiti a servizio di polizia e soccorso e nei casi di indispensabile transito per il rimessaggio di imbarcazioni di unità da diporto per i tempi strettamente necessari alle relative operazioni; il divieto di sosta è esteso alle zone demaniali retrostanti qualora la sosta intralci la viabilità o impedisca l'accesso al mare e/o agli stabilimenti;
C) Sostare ed occupare con ombrelloni, sedie, sdraio. sgabelli, teli, etc., la fascia della battigia per mt. 5 e/o comunque in presenza di arenili particolarmente ristretti può essere ridotta previa autorizzazione; tale fascia è destinata esclusivamente al libero transito e con divieto assoluto di permanenza, escluso i mezzi di soccorso e le strutture destinate a tale scopo;
D) Campeggiare;
E) Praticare qualsiasi gioco (calcio, tennis da spiaggia, palla a volo, basket, bocce etc...) salvo che nelle zone debitamente attrezzate dai concessionari;
F) Condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale, anche se munito di museruola o guinzaglio, per motivi di igiene e tutela della salute pubblica. Tale divieto è di carattere permanente. Sono esclusi dal divieto le unità cinofile munite di brevetto rilasciato dalla S.I.C.S. (Scuola Italiana cani salvataggio) nonché dal

COMUNE DI TORRE ANNUNZIATA PRT. N. 0029866 DEL 25-05-2026 - IN partenza

Scanned with CamScanner

C.I.T. (Club Italiano Terranova), e dall'U.C.I.S. (Unità Cinofile Italiane Soccorso), riconosciute dall'E.N.C.I. (Ente Nazionale Cinofilia Italiana), i cani guida per i non vedenti, i cani utilizzati dalla Forza di Polizia e i cani adibiti a servizio di guardiania nelle ore di chiusura della struttura;

G) Tenere ad alto volume le apparecchiature di diffusione sonora nonché fare uso delle stesse dalle ore 14,00 alle 16,00 e dalle 02,00 alle ore 08,00;

H) Gettare in mare e lasciare nelle cabine o sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere, nonché accendere fuochi;

I) Introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili, senza la prescritta autorizzazione, salvo quelle utilizzate dal concessionario per garantire i servizi fermo restando l'acquisizione delle prescritte autorizzazioni se richieste;

J) Sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acquei con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchio privato e per qualsiasi scopo a quota inferiore a 300 metri, ad eccezione di mezzi di soccorso e di polizia.

Art. 4 – PRESCRIZIONI PER GLI STABILIMENTI BALNEARI E PER LE ALTRE CONCESSIONI AD USO PUBBLICO.

Ai sensi dell'art. 1 della L.R. n. 10/2012, nelle more dell'approvazione del Piano di utilizzo delle aree demaniali (PUAD), è consentito ai titolari di concessioni demaniali marittime, previa presentazione di apposita istanza entro il 31 dicembre di ogni anno, l'uso degli stabilimenti balneari ed elioterapici oggetto della concessione e delle relative strutture per l'intero anno solare. I titolari di concessioni demaniali garantiscono l'accesso gratuito agli stabilimenti ai minori di anni 12, ad eccezione dell'eventuale uso dei servizi a pagamento.

Le strutture balneari sono aperte al pubblico dalle ore 07,00 alle ore 19,00.

I concessionari/gestori di stabilimenti balneari devono:

A) Munirsi delle prescritte licenze e/o autorizzazioni previste dalla vigente normativa;

B) Osservare tutte le norme intese ad assicurare la stabilità degli impianti previo collaudo di un tecnico abilitato per la salvaguardia della pubblica incolumità;

C) All'inizio della stagione balneare effettuare la revisione e la manutenzione di tutti gli impianti, delle attrezzature e dei servizi, affinché siano in perfetta efficienza;

D) Il concessionario dovrà curare la perfetta manutenzione e la pulizia delle aree in concessione e dello specchio d'acqua antistante. I materiali di risulta dovranno essere sistemati in appositi contenitori chiusi, in attesa di asporto da parte degli operatori addetti.

E) Osservare la pulizia e l'igiene degli eventuali tratti di arenili liberi, adiacenti all'area in concessione per un ampiezza di metri 50 per lato laddove non confini con spiaggia ad uso pubblico in affidamento al Comune;

F) E' fatto obbligo per i titolari delle concessioni di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione;

G) Fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso al mare da parte dei soggetti diversamente abili con predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia, i concessionari potranno, altresì, disporre, al fine di garantire la loro mobilità all'interno delle aree in concessione, percorsi da posizionare sulla spiaggia anche se detti percorsi non siano riportati sul titolo concessorio. Allo stesso fine detti percorsi potranno anche congiungere aree limitrofe in concessione, previa semplice autorizzazione del competente Ufficio Demanio,

COMUNE DI TORRE ANNUNZIATA PRT. N. 0029866 DEL 25-05-2026 - IN partenza

Scanned with CamScanner

fermo restando che le opere dovranno, comunque, essere rimosse al termine della stagione balneare;

H) I servizi igienici per i diversamente abili, di cui alla legge 104/98, devono essere dotati di apposita segnaletica arancione riportante il previsto simbolo internazionale ben visibile al fine di consentire la loro immediata identificazione;

I) Ogni stabilimento/struttura deve essere dotato di idonee misure antincendio, nel rispetto della vigente normativa in materia;

J) Presso ogni stabilimento deve essere allestito un apposito locale destinato a pronto soccorso. In detto locale dovrà essere tenuto, pronto all'uso, il materiale indicato nell'ordinanza della Capitaneria di Porto;

K) I sevizi igienici devono essere collocati alla rete fognaria comunale, ovvero essere dotati di sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente autorità sanitaria;

L) E' vietato l'uso di sapone e shampoo qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico;

M) La pulizia delle piscine e la cloratura delle acque deve avvenire nel rispetto delle vigenti disposizioni sanitarie;

N) E' vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento o per altre attività che non siano attinenti alla balneazione, con esclusione di eventuali locali di servizio. I concessionari devono controllare le installazioni, prima della chiusura serale, per accertare l'assenza di persone;

O) Per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande e/o altre attività comunque consentite, il concessionario attiverà le procedure previste dalle vigenti norme.

Art. 5 – DISPOSIZIONI FINALI

La presente ordinanza deve essere esposta a cura dei concessionari, in luogo ben visibile agli utenti, per tutta la durata della stagione balneare.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare ai sensi degli artt. 1164 e 1174 del Codice della Navigazione.

Gli ufficiali e gli agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

I contravventori alla presente, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, e salvo le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito comportamento, saranno perseguiti ai sensi degli artt. 1161, 1164 del Codice della Navigazione ovvero dall'art. 650 del Codice Penale.

La presente ordinanza entra in vigore dalla data di notifica e con la stessa si dispone la sua contestuale pubblicazione nei modi e nelle forme di rito.

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente si rimanda all'Ordinanza dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Torre Annunziata sulla "sicurezza balneare" ed alle leggi in vigore.

Trasmettere copia a tutti gli operatori del settore balneare ed all'Ufficio Circondariale Marittimo.

Città di Torre Annunziata – Servizio Demanio

Il Dirigente
Dr.ssa Anna PESACANE

COMUNE DI TORRE ANNUNZIATA PRT. N. 0029866 DEL 25-05-2026 - IN partenza

Scanned with CamScanner